

REGOLAMENTO (CE) N. 2734/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2652/2000⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per determinati gruppi di qualità.
- (2) I recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compromesso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni, che potrebbe perdurare. Il mercato della carne bovina è gravemente perturbato ed esiste il conseguente rischio di un crollo. Occorrono pertanto misure urgenti di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
- (3) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, accettare carcasse che superano il peso massimo attualmente ammesso e appartenenti ad animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.
- (4) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000⁽⁶⁾, ha adottato misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi.

Dette misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino detto limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione⁽⁷⁾, prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE della Commissione⁽⁸⁾ modificata dalla decisione 2000/374/CE⁽⁹⁾, a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001. D'altra parte, in previsione di un successivo smercio sul mercato, non possono essere ammessi all'intervento pubblico animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

- (5) Affinché l'intervento possa essere pienamente efficace, è opportuno aprire una seconda gara straordinaria per il mese di dicembre 2000. A tal fine occorre introdurre un termine supplementare per la presentazione delle offerte e fissare un termine di consegna.
- (6) Tenuto conto delle difficoltà di rilevamento dei prezzi in mercati con attività estremamente ridotta nonché delle tendenze dei prezzi comunitari, si dovrà supporre che il prezzo medio del mercato comunitario di cui all'articolo 47, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia inferiore all'84 % del prezzo d'intervento e che per l'apertura della seconda gara del mese di dicembre 2000 sia sufficiente l'ultima rilevazione settimanale.
- (7) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domande e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, occorre adottare le necessarie misure di sostegno e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasse di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasse ammissibili al regime. Inoltre, per evitare una doppia concessione di sostegno, occorre istituire un meccanismo volto

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.